

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di sperimentazione
dell'armonizzazione dei bilanci*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato articolo 36.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

4. Sugli esiti della sperimentazione l'Assessore regionale per l'economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo dell'Assessore regionale per l'economia, a par-

tire dall'anno 2012, d'intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di 'monitoraggio della spesa' mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziolate. In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell'allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione. Per l'attuazione del presente comma è istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all'Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative.

Art. 2.

Disposizioni relative al patto di stabilità regionale

1. La Regione, con riferimento alle province regionali e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare attuazione al Patto regionale, previsto dai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della medesima legge.

2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione del comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.

3. In caso di adozione dell'intervento compensativo di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto, le virtuosità e le modalità operative.

4. Ai fini dell'accesso al plafond di cui al comma 3, gli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all'Anci Sicilia, all'Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e per i quali chiedono l'intervento regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli enti locali beneficiari dell'intervento compensativo e le relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo stesso importo, ridetermina l'obiettivo programmatico della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispet-

to dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva l'obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia ed URPS), approva, altresì, in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi entro il 15 giugno di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell'importo dell'obiettivo complessivamente determinato approvato con la precedente deliberazione. L'Assessore regionale per l'economia riferisce alla Commissione legislativa permanente 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana in ordine al contenuto delle deliberazioni di cui al presente comma.

8. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono soppresse le parole 'Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed'.

Art. 4.

Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole 'Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.' sono sostituite dalle seguenti: 'La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.'

2. Il comma 1 bis dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.

3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo periodo del com-

ma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000 nel testo previgente, purché presentate prima della data di approvazione della presente legge. In tale caso il termine di decorrenza della cessazione non può comunque essere superiore al termine previsto per il preavviso.

Art. 5.

Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, le parole '31 dicembre 2010' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2011'.

2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali

1. All'articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

'a) al comma 1 dopo le parole 'nei pagamenti dei debiti', sono inserite le seguenti: 'della Regione e';

b) al comma 1 dopo le parole 'gli stessi certificano' sono inserite le seguenti 'secondo la normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni';

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l'ABI Sicilia cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.'

Art. 7.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 8.

Oneri di gestione in materia di formazione professionale. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, dopo le parole 'A carico del fondo possono altresì essere disposti' sono inserite le seguenti: 'il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché'.

Art. 9.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 10.

*Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'una sola volta,' sono aggiunte le seguenti: 'È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie'.

Art. 11.

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

1. Le disposizioni di cui al comma 5 bis all'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 12.

Norma per l'editoria

1. L'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a completare l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell'istruttoria già compiuta, con riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed all'autorizzazione già disposta dall'Esecutivo comunitario con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il periodo considerato dalla citata decisione comunitaria nonché in favore di imprese non risultate finanziabili in sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2012, un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2.

Art. 13.

Norme in materia di consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

Art. 14.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 15.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 2012.

Assessore regionale per le attività produttive

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

Assessore regionale per l'economia

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari

Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo

LOMBARDO

VENTURI

CHINNICI

ARMAO

CENTORRINO

D'ANTRASSI

TRANCHIDA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", così dispone:

«*Sperimentazione.* – 1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione

del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.»

Nota all'art. 1, comma 2:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2011, n. 172.

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", così dispone:

« *Oggetto di applicazione.* - 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.»

Nota all'art. 1, comma 5:

L'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.", così dispone:

« *Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato.* - 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di

accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.».

Note all'art. 2, comma 1:

— L'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).", così dispone:

«*Patto di stabilità interno degli enti locali.* - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non

si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.»

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempimento entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.»

— La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 dicembre 2010, n. 297. S.O.

Nota all'art. 2, commi 2 e 5:

Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).", così dispone:

«Art. 1 - *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.* - 138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un

aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.»

Nota all'art. 2, comma 6:

Il comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).", così dispone:

«Art. 1 - *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.* - 141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.»

Nota all'art. 2, comma 8:

I commi 140 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).", così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.* - 140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.»

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità. - 1. All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 4, commi 1, 2 e 3:

L'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva

l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. *La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.*

1bis. (Comma abrogato).

2. (Comma abrogato).

3. (Comma abrogato).

4. (Comma abrogato).

5. (Comma abrogato).

6. (Comma abrogato).

7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

8. (Comma abrogato).

9. (Comma omesso in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 308 del 5/20 luglio 2006).»

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza. - 1. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono consolidate alla data del 31 dicembre 2011 ed il debito residuo può essere restituito alla Regione, dai soggetti beneficiari previsti dalle citate norme, in 10 annualità, con le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano di rientro predisposto dai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 3.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 nonché gli oneri relativi agli anni successivi per l'importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 5, comma 2:

L'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro. - 1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbia-

no conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.

6. Le somme sono trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.

8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento.

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Per le finalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d'ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole "i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso" è inserito il seguente periodo "ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009".

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui."

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali. - 1. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti della Regione e degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi

derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, stessi certificano secondo la normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato. La certificazione non è inesistente di eccezioni opponibili ai creditori nascenti dal contratto e/o dall'esecuzione dello stesso.

2. La certificazione di cui al comma 1 può essere utilizzata da parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione del credito pro-soluto. L'eventuale cessione, da perfezionata nel rispetto delle formalità di legge, ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Qualora l'esigibilità dei crediti certificati sia subordinata secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell'appalto, la cessione è immediatamente efficace e l'esigibilità del credito è condizionata al maturare della scadenza prevista.

2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'economia e amministrazione è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l'ABI Sicilia al fine di aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di evitare che imprese, artigiani e commercianti che vantano crediti nei confronti della Regione non ottengano l'attestazione di regolarità contributiva da parte di Inps, Inail e Cassa edile per la sussistenza di debiti nei confronti di detti enti, anche di entità inferiore al credito vantato, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i suddetti istituti per poter consentire a imprese, artigiani e commercianti la compensazione con i debiti contributivi, dei crediti vantati dagli stessi nei confronti della Regione e da questa certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

4. Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a euro 10.000 qualora a carico del destinatario risultino debiti col fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i debiti relativi a imposte di spettanza regionale.

5. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della convenzione sono previste da un decreto emanato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

6. Gli enti locali, loro società e consorzi, e le ASL certificano alle cooperative sociali entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se i crediti dalle stesse vantati siano liquidi ed esigibili.

7. La certificazione di cui al comma 6 può essere utilizzata per cessioni di credito pro soluto».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, recante "Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale. - 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico

del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.»

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Condizioni di eleggibilità. - 1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge.

4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

5. (Comma abrogato)».

Note all'art. 11, comma 1:

— L'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali", così dispone:

«Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche. - 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i precordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».

3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,

alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tircicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini».

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.»

— Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.", così dispone:

«Art. 1 - *Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.* - 10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere

e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.»

— L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante "Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001", così dispone:

«1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 6».

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno.»

4. L'amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l'impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio presso l'ente interessato, di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16.

5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'anno 2011 l'autorizzazione è fissata per un numero di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l'autorizzazione di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.»

Nota all'art. 12, comma 1:

Gli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 31 - *Aiuti alle imprese editoriali.* - 1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un

quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale e di editoria discografica, grafica e multimediale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.

3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.

4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:

a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione europea maggiorato di due punti;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.»

«Art. 37 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librerie. - 1. Alle imprese editoriali librerie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.

2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.»

Nota all'art. 13, comma 1:

La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, recante "Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 30 novembre 2002, n. 55.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 829

«Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia, (Armao) il 9 dicembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 12 dicembre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 297 del 14 dicembre 2011, n. 299 del 19 dicembre 2011, n. 300 del 20 dicembre 2011, n. 302 del 21 dicembre 2011 e n. 303 del 22 dicembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 303 del 22 dicembre 2011.

Deliberato lo stralcio nella seduta d'Aula n. 310 del 28 dicembre 2011.

D.D.L. n. 829

«Norme stralciate - Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco».

Relatore: Savona

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 310 del 28 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 28 dicembre 2011.

(2012.1.8)083